



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, sez. III, 28/02/2025, n. 290: Offerta tecnica. Per l'attribuzione di un punteggio è sufficiente che in essa siano individuati i mezzi e le dotazioni, a prescindere che l'operatore economico ne abbia la disponibilità al momento della gara, essendo requisiti di esecuzione e non di partecipazione.

Nel caso in esame la stazione appaltante ha annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies Legge n. 241/1990, una procedura di gara per l'affidamento del servizio di magazzinaggio di beni sanitari.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alla verifica, effettuata dalla commissione giudicatrice su richiesta del RUP, circa l'esistenza o meno dell'immobile indicato come sede da adibire a magazzino da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario. Il magazzino indicato come esistente nella relazione tecnica prodotta dall'aggiudicatario, infatti, nel caso di specie risultava in realtà non ancora edificato.

Alla luce di tale circostanza e considerato che la commissione non avrebbe potuto riformulare le valutazioni di ordine tecnico già espresse, visto che le buste contenenti le offerte economiche erano già state aperte, pena la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza delle operazioni valutative e di segretezza delle offerte economiche, la stazione appaltante disponeva l'annullamento d'ufficio dell'intera



procedura avverso il quale proponeva ricorso l'operatore economico risultato aggiudicatario.

Quest'ultimo sosteneva che, in base alle previsioni del disciplinare di gara, la disponibilità dell'immobile da adibire a magazzino costituiva requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, per cui l'attribuzione dei punteggi doveva avvenire solo sulla base di quanto dichiarato dal concorrente nella propria offerta tecnica, non rilevando in gara l'effettiva realizzazione o il completamento del magazzino.

Il TAR Veneto, nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che il disciplinare di gara prevedeva espressamente che, qualora la ditta non avesse avuto la disponibilità dell'immobile, avrebbe dovuto esserne indicata l'ubicazione. Emergeva quindi con chiarezza che la disponibilità dell'immobile non costituiva un requisito richiesto per la partecipazione alla gara, posto che il concorrente, nell'indicare l'ubicazione, avrebbe assunto soltanto l'impegno a disporre in futuro nell'eventualità di aggiudicazione, ma rappresentava piuttosto un requisito di esecuzione del contratto.

Il possesso di specifiche attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio è richiesto come requisito di esecuzione delle prestazioni, costituendo dette attrezzature gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio che l'operatore economico si impegna a svolgere in favore della stazione appaltante. In sede di gara è richiesto al concorrente soltanto di garantire il possesso di tali elementi in caso di esito favorevole della gara e di successiva stipulazione del contratto.

Per l'attribuzione di un punteggio all'offerta tecnica è pertanto sufficiente che in essa siano chiaramente individuati i mezzi e le dotazioni, a prescindere dalla attuale disponibilità in capo all'operatore, in modo da evitare che questi debba addossarsi i costi necessari per procurarseli senza avere la certezza dell'aggiudicazione e, quindi, senza sapere se dovrà o meno rendere la prestazione promessa. Un eventuale obbligo di acquisire i beni necessari all'esecuzione della prestazione già all'atto della partecipazione alla gara produrrebbe effetti discriminatori ed anticoncorrenziali.

Il TAR ha rilevato che, a sostegno della tesi che esclude la necessità dell'esistenza del bene in rerum natura alla data di presentazione delle offerte, si possono considerare, da un lato, il dato letterale delle previsioni della lex specialis di gara che consentono



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

all'operatore economico di indicare come proprie dotazioni anche beni di cui non ha ancora la disponibilità, senza specificare che debba trattarsi di beni già esistenti e non futuri e, dall'altro, la circostanza che l'ordinamento giuridico riconosce la validità di accordi aventi ad oggetto beni ancora inesistenti (si pensi alla vendita di cosa futura, prevista dall'art. 1472 c.c.).

[Consulta la sentenza](#)